



COMUNICATO UFFICIALE N. 215 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 247/AA al n. 251/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 60 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe GIANNINI, Claudio Walter LA VIGNA e della società ASD CASTELFRANCO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe GIANNINI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Castelfranco Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Castelfranco Calcio, alla gara A.S.D. Castelfranco Calcio - A.S.D. Real Celle di San Vito del 9.11.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Claudio Walter LA VIGNA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castelfranco Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castelfranco Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Giuseppe Giannini nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Castelfranco Calcio in occasione della gara A.S.D. Castelfranco Calcio - A.S.D. Real Celle di San Vito del 9.11.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ASD CASTELFRANCO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Claudio Walter La Vigna ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Giuseppe Giannini ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe GIANNINI,
 - Sig. Claudio Walter LA VIGNA,
 - Società ASD CASTELFRANCO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Claudio Walter La Vigna;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe GIANNINI,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Claudio Walter LA VIGNA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Terza Categoria s.s. 2025/2026 per la società ASD CASTELFRANCO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 36 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe FRANCHINI e Antonio IANNUZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe FRANCHINI, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione degli incontri Città di Torre del Greco – Angeli Scugnizzi del 3.11.2024, Afragolese - Città di Torre del Greco del 23.11.2024 ed ASD Cantera Napoli - Città di Torre del Greco del 27.10.2024, tutti valevoli per il campionato Under 16 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori Sig.ri Mirko Giuliano Nocera, Antonio Iannuzzi e Francesco Pio Perrino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Città di Torre del Greco - Sant'Aniello Gragnano del 29.11.2024, Città di Torre del Greco – Real Casarea del 15.12.2025 ed ASD Sant'Agnello Promotion - Città di Torre del Greco del 7.12.2024, tutte valevoli per il campionato Under 16 Regionale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, pur non essendo tesserato per tale società;

Antonio IANNUZZI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025 e Città di Torre del Greco – Angeli Scugnizzi del 3.11.2024, entrambe valevoli per il campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe FRANCHINI,
 - Sig. Antonio IANNUZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FRANCHINI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio IANNUZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 249/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 87 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Felice PEPE, e della società USD APICE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Felice PEPE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Apice Calcio 1948, in violazione:

- dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, per avere lo stesso, in data 20.6.2025, fatto svolgere un provino allenamento presso l'impianto sportivo della U.S.D. Apice Calcio 1948 al quale hanno partecipato i calciatori Sig.ri K.L. ed S.E. in assenza del necessario "nulla osta" della società A.S.D. San Marco dei Cavoti, per la quale gli stessi erano tesserati all'epoca dei fatti;
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 per avere organizzato in data 16.7.2025 ed in data 26.8.2025 presso l'impianto sportivo " Perriello Zampelli" di Apice, due Open Day senza aver dato alcuna comunicazione al Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale Campania;

USD APICE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Felice Pepe;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Felice PEPE,
 - Società USD APICE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Felice Pepe;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Felice PEPE,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD APICE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 250/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo GAETA, Alberto GALAVOTTI e della società LASCARIS 1954 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo GAETA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Lascaris 1954 ASD, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il suolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Primi Calci al calciatore Sig. Alberto Galavotti, pur essendo quest'ultimo minorenni e privo della prescritta qualifica di cui al citato art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che nelle distinte di gara dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Under 6/Under 7 della delegazione provinciale di Torino, fosse indicato quale dirigente accompagnatore il sig. Riccardo Raimondo, nonostante lo stesso non fosse tesserato per la società Lascaris 1954 ASD, con l'apposizione su tali documenti di gara di una firma non veridica riferita allo stesso: Lascaris – Cit Turin del 22 marzo 2025, Lucento – Lascaris del 6 aprile 2025, Lascaris- Lucento del 5 aprile 2025 e Vianney – Lascaris del 12 aprile 2025;

Alberto GALAVOTTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Lascaris 1954 ASD in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci della Lascaris 1954 ASD nonostante fosse tesserato quale calciatore minorenni per tale società e fosse privo della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LASCARIS 1954 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Vincenzo Gaeta ed Alberto Galavotti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vincenzo GAETA,
 - Sig. Alberto GALAVOTTI,
 - Società LASCARIS 1954 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo GAETA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto GALAVOTTI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società LASCARIS 1954 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 251/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 63 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto SANCHEZ MONTILLA e Vilson TOMAS CALEIR, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto SANCHEZ MONTILLA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Castelnuevo Vomano SSDARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 40 quater comma 1.2 lett. b) delle N.O.I.F. nel testo vigente all'epoca dei fatti, perché richiedeva il tesseramento per la società Castelnuevo Vomano SSDARL senza essere in possesso di certificato di residenza in Italia che era tenuto a produrre in quanto cittadino comunitario, dichiarando anche in maniera non veridica di risiedere in Italia in una dichiarazione scritta;

Vilson TOMAS CALEIR, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Castelnuevo Vomano SSDARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 40 quater comma 1.2 lett. b) delle N.O.I.F. nel testo vigente all'epoca dei fatti, perché richiedeva il tesseramento per la società Castelnuevo Vomano SSDARL senza essere in possesso di certificato di residenza in Italia che era tenuto a produrre in quanto cittadino comunitario, dichiarando anche in maniera non veridica di risiedere in Italia in una dichiarazione scritta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alberto SANCHEZ MONTILLA,
 - Sig. Vilson TOMAS CALEIR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Alberto SANCHEZ MONTILLA,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Vilson TOMAS CALEIR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina